



COMUNE DI ROVIGO
Settore Sicurezza
POLIZIA LOCALE

Repertorio: OD/2014/65

Data: 15 FEB. 2014

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Autorizzazioni per la circolazione nelle strade dove vige il divieto di transito eccetto residenti e/o autorizzati

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria ordinanza n. OD/2014/29 del 28/01/2014 e ritenuto opportuno procedere ad un'integrazione;

VISTO il D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107;

ORDINA

ad integrazione dell'ordinanza n. OD/2014/29 del 28/01/2014:

- di prevedere che le disposizioni contenute nell'ordinanza n. OD/2014/29 sono applicabili anche alle autorizzazioni rilasciate per la circolazione in Piazza F.lli Cervi (cfr. ordinanza n. 51/2002 del 15.01.2002);
- di prevedere che, nelle strade indicate nell'ordinanza n. OD/2014/29 (via Gorizia, via Mure San Giuseppe, via Mure Soccorso, via Viviani, via Remigio Piva e via Brunetti, via Cavaglieri, via Levico e via Cattaneo, via Cime di Lavaredo, Riviera San Pio X) e nella presente ordinanza, sono autorizzati alla circolazione, **senza necessità di richiedere un'autorizzazione** (a condizione che non creino intralcio alla normale circolazione e nel rispetto della segnaletica stradale) gli autoveicoli di m.c.p.c. non superiore a 35 q, con i loghi aziendali, di ditte private per interventi di manutenzione urgente degli impianti privati in un immobile/locale situato in una delle predette strade (ad esempio riparazione caldaie, idraulici, elettricisti ecc.): la sosta è da ritenere autorizzata per un periodo **massimo di 4 ore** con esposizione del disco orario, con indicata l'ora di inizio sosta. Il Comando Polizia Municipale si riserva di procedere a controlli.

Si precisa che le disposizioni contenute nell'ordinanza n. OD/2014/29 non si applicano per le autorizzazioni per la circolazione nella Zona a Traffico Limitato (regolamentata separatamente).

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque ha interesse può ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. Si ordina la pubblicazione del testo integrale all'Albo.

15 FEB. 2014

Il Comandante della Polizia Municipale
Sabrina Patanella

Il presente provvedimento è trasmesso a:

- Segreteria generale per la raccolta SEDE